Pensionskasse des Bundes
Caisse fédérale de pensions
Cassa pensioni della Confederazione
Cassa federala da pensiun

PUBLICA

La vostra Cassa pensioni vi informa

no 3/2006

Intervista
retrospettiva dei 30 anni trascorsi con Josef Durrer P. 2–3

Revisione totale
Il Consiglio degli Stati ha approvato la legge su PUBLICA P. 4

Valutazione della lealtà nella gestione patrimoniale
Disposizioni legali e altri impegni P. 5

Non tutti gli anni il rendimento può salire alle stelle

Con un rendimento del 9.85 per cento il 2005 è stato un anno eccellente. Anche il 2006 era iniziato bene, ma alla fine di maggio tutto era già andato perso e dall'inizio dell'anno gli immobilizzi avevano perso lo 0.75 per cento del loro valore. Nel frattempo i mercati si sono ripresi e con un rendimento stimato del 4.07 per cento al 02.11.2006 l'obiettivo del 4.1 per cento, di cui abbiamo bisogno per mantenere il grado di copertura, è di nuovo all'orizzonte. Queste oscillazioni sono normali? Oppure il gruppo degli investimenti riposa sugli allori dell'anno precedente?

Il successo degli investimenti è determinato da tre fattori principali, ovvero dall'evoluzione dei mercati finanziari, dalla strategia degli investimenti e dalla sua attuazione.

Evoluzione dei mercati finanziari

Non è possibile prevedere l'evoluzione a breve termine dei mercati finanziari. Sappiamo tuttavia che a lungo termine le azioni forniscono un rendimento più elevato di quello delle obbligazioni e degli investimenti sul mercato monetario. Esse sono in compenso soggette a rischi maggiori in forma di oscillazioni di valore. Le persone temono i rischi e sono disposte ad assumersi rischi maggiori unicamente se sono adeguatamente ricompensate. Ciò significa che il rendimento degli investimenti più rischiosi – soggetti a maggiori oscillazioni di valore – deve pure essere maggiore affinché gli investitori siano disposti a comprare e a tenere i relativi titoli. Questo fenomeno può essere osservato e confermato nella realtà.

Rendimento del patrimonio reale annuo 1900–2000 (% all'anno)

	Media (media geometrica)	Fascia di oscillazione*	Anno peggiore	Anno migliore
Azioni globali	5.8	± 17.0	–32.8 (1931)	70.5 (1933)
Azioni svizzere	5.0	± 20.4	–37.7 (1974)	56.2 (1985)
Obbligazioni svizzere	2.8	± 8.0	–16.1 (1918)	35.9 (1921)
Mercato monetario svizzero	1.1	± 6.2	–16.5 (1918)	34.4 (1921)

Tutte le cifre sono corrette tenendo conto del tasso annuo d'inflazione e provengono da: Dimson, Marsh, Staunton (2002) The Triumph of the Optimists, 101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press.
**Indica la dispersione dei risultati annui effettivi in un intervallo di due terzi intorno alla media.*

Strategia d'investimento

La strategia degli investimenti – l'investimento a lungo termine del patrimonio in diverse categorie di investimento come azioni, obbligazioni e immobili – deve dunque essere effettuata in modo tale da generare rendimenti possibilmente elevati e nel contempo da poter sopportare le relative oscillazioni di valore. Il legislatore impone che il patrimonio sia amministrato in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. Anzitutto occorre tuttavia badare a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, della situazione finanziaria effettiva, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati. Oltre la metà dei nostri assicurati è composta da pensionati. Ne consegue che la strategia degli investimenti di PUBLICA è piuttosto conservatrice rispetto alla media delle casse pensioni svizzere. Nella nostra strategia degli investimenti la quota delle azioni ammonta al 22 per cento, mentre le casse pensioni svizzere detengono mediamente il 30 per cento di azioni. Occorre quindi attendersi un rendimento annuo inferiore, ma anche minori oscillazioni di valore.

Attuazione della strategia d'investimento

L'attuazione della strategia d'investimento è compito del settore investimenti. Nella fattispecie si tratta di scegliere accuratamente e controllare i singoli elementi del patrimonio globale in base alle loro caratteristiche in termini di rischio e di rendimento nonché al loro costo. Cerchiamo inoltre di creare un valore aggiunto all'evoluzione del valore della strategia degli investimenti – l'indice di riferimento – variando tatticamente la ponderazione delle singole categorie d'investimento e includendo prodotti di nicchia come le azioni di imprese di Paesi in transizione.

In breve, possiamo ora rispondere alla domanda posta all'inizio. Sì, queste oscillazioni del rendimento sono normali e non sono prevedibili. Per questo la strategia d'investimento è determinata in modo da tenere conto della capacità di rischio della Cassa e da poter superare anche periodi di magra caratterizzati da rendimenti negativi. Il gruppo investimenti non si è riposato sugli allori dell'anno scorso: la strategia d'investimento – l'indice di riferimento – ha conseguito al 30.09.2006 un aumento di valore del 3.01 per cento e il patrimonio globale del 2.69 per cento; in questo modo, dall'inizio dell'anno l'indice di riferimento è stato superato di 31 punti base (1 punto base = 0,01 per cento) ■

Susanne Haury von Siebenthal
Capo Asset Management
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Intervista a Josef Durrer

A metà del 2006 Josef Durrer si è dimesso dalla Commissione della Cassa PUBLICA. Per oltre 30 anni ha influenzato all'interno e all'esterno della Commissione della Cassa l'attuazione e la riforma della Cassa pensioni della Confederazione ed è stato il primo presidente della nuova Commissione della Cassa PUBLICA. In occasione delle sue dimissioni la redazione lo ha incontrato per parlare del suo operato.

Josef Durrer, ex presidente e vicepresidente della Commissione della Cassa PUBLICA

Signor Durrer, durante 30 anni ha seguito in prima persona le vicende dell'ex Cassa federale d'assicurazione (CFA), della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) e dell'attuale PUBLICA. In considerazione della durata limitata del mandato come le è stato possibile operare così a lungo nella Commissione della Cassa?

Dal 1975 al 1990 ho fatto parte della Commissione della Cassa in qualità di rappresentante dei lavoratori. Nel 1991, quando sono entrato nell'Amministrazione federale, il Consiglio federale mi ha nominato rappresentante del datore di lavoro e grazie a questo nuovo ruolo la durata del mandato è ricominciata da capo. Con l'entrata in vigore della legge sulla CPC, la Commissione della Cassa è stata dotata di una nuova base legale riguardante anche la durata del mandato.

Cosa la ha indotta ad assumere e svolgere questo compito per così tanto tempo?

La Cassa pensioni costituisce una colonna portante delle condizioni di assunzione del personale federale. Sia in veste di sindacalista, sia in quella di capo del personale di un dipartimento è stata sempre mia premura contribuire all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della Cassa. Le diverse trasformazioni della Cassa sono state per me sfide estremamente appassionanti che hanno rappresentato un continuo processo di apprendimento. Il fatto di aver potuto accompagnare, nei tre anni successivi al mio pensionamento, la Cassa nel suo percorso verso l'autonomia e di aver contribuito ad avviare la nuova legge su PUBLICA mi ha ulteriormente motivato.

Come è evoluta la Cassa pensioni?

Tra il 1948 e il 1950 la Cassa federale d'assicurazione, che esisteva dal 1921, ha subito sostanziali cambiamenti a causa dell'introduzione dell'AVS. Nei decenni successivi vi sono state solo piccole modifiche degli statuti soprattutto a causa delle revisioni della legge sull'AVS e dell'introduzione della legge sull'assicurazione per l'invalidità. Solo nel 1987 la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), entrata in vigore il 01.01.1985, ha portato sostanziali novità. Nel 1994 le disposizioni della legge sul libero passaggio e dell'ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni hanno provocato un'ulteriore revisione degli statuti. I dettagli sugli avvenimenti occorsi dal 1975 sono contenuti nel rapporto del 07.10.1996 della Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi d'organizzazione e gestione della Cassa pensioni della Confederazione (Rapporto CPI).

Qual è stato il motivo delle revisioni del 1999 e del 2000?

Fino alla metà del 1999 i fondi della Cassa pensioni erano integrati nella Tesoreria federale. La Confederazione rimunerava il capitale di copertura al tasso corrispondente al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione, ma almeno al 4.0 per cento. Essa finanziava ai beneficiari delle pensioni la compensazione del rincaro. Inoltre garan-

tiva e onorava il disavanzo. A partire dall'estate del 1999, sulla base di una modifica degli statuti, i fondi della Cassa sono stati gradualmente investiti sul mercato dei capitali. Nel 2000, dando seguito a una raccomandazione della CPI, la Cassa è stata resa autonoma grazie alla legge sulla CPC. Dal 01.06.2003 la Cassa ha quindi assunto la propria responsabilità finanziaria. La Confederazione ha finanziato il disavanzo e ha prestato determinate garanzie per la mancanza di riserve. Per contro, da allora le prestazioni della Cassa, compresa la compensazione del rincaro, devono essere finanziate con i proventi del patrimonio della Cassa. All'inizio, la Confederazione in qualità di datore di lavoro garantiva ancora il 50 per cento del rincaro, invece della totale compensazione come in precedenza. Dal 01.01.2005, per ragioni di politica finanziaria, anche questa garanzia è stata ridotta a una disposizione potestativa. Finora il Consiglio federale non ne ha fatto uso. Finché non avrà costituito gli accantonamenti e le riserve necessari, la Cassa non potrà purtroppo mettere a disposizione alcun «fondo libero» per il finanziamento della compensazione del rincaro.

Anche i compiti e le competenze della Commissione della Cassa sono cambiati?

Sì, in modo determinante. Per decenni la Commissione paritetica della Cassa ha svolto esclusivamente una funzione di accompagnamento. Secondo i vecchi statuti, «La Commissione deve essere sentita riguardo alle questioni concernenti il finanziamento e la gestione patrimoniale, come anche prima di modificazioni degli statuti o di disposizioni esecutive. Essa può presentare proposte». Ho spesso avuto l'impressione che la Commissione fosse ritenuta un «male necessario» da non prendere troppo sul serio. Il ruolo della Commissione della Cassa è cambiato radicalmente con la legge sulla CPC. Dal 01.07.2002 la Commissione della Cassa esercita la direzione suprema nonché la vigilanza e il controllo della gestione di PUBLICA. Dato che la Confederazione presta ancora garanzie, l'autonomia rimane tuttavia limitata. Il legislatore ha affidato al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni d'esecuzione, di definire la strategia d'investimento e di utilizzare i proventi del patrimonio. La Commissione della Cassa sarà pienamente autonoma soltanto con la futura legge su PUBLICA, anche se le Camere federali continueranno a determinare il quadro delle prestazioni e del finanziamento e i datori di lavoro avranno un peso importante nell'ambito degli accordi sulle prestazioni.

La nuova impostazione dei compiti ha anche ripercussioni sulla composizione della Commissione?

Fino a metà del 2002 gli interessi dei datori di lavoro dell'Amministrazione federale, del settore dei PF, delle organizzazioni affiliate e precedentemente anche delle PTT erano tutelati principalmente dai responsabili del personale. Dall'istituzione di PUBLICA le competenze personali, sociali, tecniche e gestionali hanno assunto un ruolo di primo piano.

Qual è stato a suo avviso il più grande successo della Commissione della Cassa?

Senza dubbio l'introduzione nel 1988 dell'età di pensionamento flessibile a condizioni favorevoli. Occorre tuttavia aggiungere che il merito deve essere attribuito più ai sindacati del personale federale che alla Commissione della Cassa. Essi hanno ottenuto questo miglioramento grazie alla loro lotta a livello politico. In quell'occasione la fortuna li ha aiutati. Infatti, in due occasioni i presidenti socialisti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati allora in carica hanno dovuto esprimere il voto decisivo. È un successo anche il fatto che l'attuale Commissione della Cassa sia divenuta un organo competente e capace di esercitare in modo responsabile il suo nuovo ruolo e i suoi compiti direttivi, cosicché oggi la Cassa è diventata un'istituzione consolidata.

E cosa deplora di più?

Scaricare le difficoltà finanziarie e le esigenze di risparmio della Confederazione sulla Cassa e sui suoi assicurati. Ho già menzionato l'abbandono da parte della Confederazione del finanziamento della compensazione del rincaro sulle pensioni. La richiesta del Consiglio federale secondo cui la nuova legge su PUBLICA deve essere elaborata in modo da non influire sui costi ha ripercussioni negative sulle prestazioni e sui contributi. Inoltre, la Cassa deve finanziare spese di trasferimento di oltre 600 milioni. Infine a partire dal 2005 la compensazione del rincaro per gli assicurati attivi è stata versata solo in misura dell'1.9 per cento sotto forma di indennità non assicurate. Queste misure hanno ripercussioni dirette sugli assicurati che vanno in pensione oggi.

È soddisfatto delle prestazioni di PUBLICA?

Sì. La Confederazione offre un'importante copertura assicurativa in caso di invalidità o di decesso durante la vita lavorativa e buone prestazioni di vecchiaia. Ciò vale anche per la nuova legge su PUBLICA anche se, da un confronto trasversale con le migliori casse pensioni, emerge che la Cassa perderà alcune posizioni. Le cause non risiedono tanto nelle prestazioni, quanto soprattutto nei contributi e negli oneri nella fase di transizione. Tuttavia, se il datore di lavoro Confederazione volesse introdurre peggioramenti in occasione dell'applicazione, il compromesso negoziato dalla Commissione della Cassa potrebbe essere messo in pericolo. Al contrario, la riduzione del tasso d'interesse tecnico porterà a un consolidamento della Cassa nell'interesse, a lungo termine, degli assicurati.

Perché ha deciso di ritirarsi adesso?

Avrei potuto rimanere nella Commissione ancora per due anni fino al raggiungimento del limite d'età. Non ero affatto stanco del mio lavoro e non mi è stato facile lasciarlo, ma da una parte ritengo che il compito affidatomi nella fase di transizione sia adempiuto, dall'altra volevo che la doppia vacanza offrisse un cambiamento più favorevole nell'interesse a lungo termine della Cassa. Infine, vorrei dedicare gran parte del mio tempo libero ai quattro nipotini nati dopo il mio pensionamento. ■

Intervista di Encarnación Berger-Lobato
Incaricata della Comunicazione/RP
Cassa pensioni della Confederazione
PUBLICA

Curriculum vitae di Josef Durrer

- Nato il 14 aprile 1938, cresciuto a Kerns, Cantone di Obvaldo;
- Coniugato, tre figli adulti;
- 1956–1975 funzionario della Posta diplomato presso l'azienda delle PTT a Basilea. Inoltre, membro della Federazione svizzera dei sindacati cristiani delle PTT e anche presidente centrale;
- 1975–1990 segretario generale dei sindacati cristiani del personale federale (organizzazione precedente all'attuale sindacato transfair);
- 1991 – fino al pensionamento alla fine di aprile del 2003: capo del personale del Dipartimento federale dell'interno;
- Carriera di ufficiale, mandati politici a livello comunale;
- Dal 2003: Presidente del Piccolo Consiglio parrocchiale (Esecutivo) della Parrocchia cattolico-romana di Berna e dintorni con circa 65'000 membri.

Revisione totale: tutto si sta chiarendo

Con grande lungimiranza il 26.09.2006 a Flims, il Consiglio degli Stati ha provveduto a fare chiarezza. Con una votazione finale di 27 voti contro 8 la legge su PUBLICA ha chiuso la sua seconda tappa parlamentare. Il 09.06.2006 il Consiglio nazionale aveva respinto il disegno di legge. Nel mese di dicembre del 2006 è prevista la seconda discussione del Consiglio nazionale. Pertanto nell'ottica attuale il termine per l'introduzione rimane il 01.07.2008.

Nessuna cassa di pensionati

La proposta del Consiglio federale di creare una cassa di pensionati è stata determinante per la reiezione della legge su PUBLICA da parte del Consiglio nazionale. Il Consiglio degli Stati ha ora trovato una soluzione che dovrebbe ottenere anche la maggioranza dei consensi del Consiglio nazionale. Invece della creazione di una cassa di pensionati, la Confederazione finanzia il necessario aumento dei capitali di copertura delle pensioni, dovuto alla diminuzione del tasso d'interesse tecnico, con un versamento unico di 900 milioni circa. Il passaggio al primato dei contributi e la diminuzione del tasso d'interesse tecnico non sono stati contestati. Durante la sessione di dicembre toccherà nuovamente al Consiglio nazionale decidere in merito. Il termine per l'introduzione rimane il 01.07.2008, a condizione che non sia necessario un appianamento delle divergenze e che non venga lanciato un referendum.

Pianificare il futuro personale

Affinché PUBLICA possa effettuare simulazioni vincolanti personali del diritto alle prestazioni, continuano a mancare determinati parametri. Secondo la pianificazione del progetto, nel secondo semestre del 2007 si dovrebbero disporre dei programmi di simulazione. Le simulazioni sono urgenti e necessarie poiché gli assicurati, e in particolar modo coloro che sono vicini al pensionamento, hanno diritto a una pianificazione ragionevole del loro futuro.

Consultazione degli uffici

Nel frattempo si sta prestando un importante lavoro preparatorio. L'avvio della consultazione degli uffici è previsto per il mese di gennaio del 2007. La consultazione comprende gli elementi di previdenza, il contratto di affiliazione tra datore di lavoro e PUBLICA, il catalogo delle prestazioni per il datore di lavoro e il regolamento concernente la liquidazione parziale. In ritardo è l'impostazione concreta delle prestazioni pure del datore di lavoro (rendite transitorie, regolamentazione transitoria per gli assicurati della fascia d'età 45–55 anni, prestazioni per categorie speciali di personale). Anche queste domande dovrebbero essere trattate sottoforma di proposta entro la fine di quest'anno.

Attuazione tecnica

Il progetto di migrazione tecnica (informatica) è già stato avviato. Il gruppo di progetto sta attualmente allestendo la pianificazione dettagliata e fissando le misure immediate. Questi lavori preliminari sono relativamente delicati poiché bisogna ponderare tra il rischio di un avvio (troppo) tardivo dei lavori e – in caso di ipotesi sbagliata – il rischio di un lavoro doppio. In caso di realizzazione, entrambi i rischi comporterebbero costi considerevoli.

Organi paritetici

Questo tema risulta essere d'attualità per le parti sociali. Con la nuova legge, a livello organizzativo PUBLICA diverrà un istituto collettore. Di conseguenza, la cassa di previdenza unica verrà suddivisa in singole casse di previdenza (Confederazione, PF, organizzazioni affiliate e altre). I datori di lavoro potranno in tal modo negoziare diverse soluzioni di previdenza con le parti sociali. Inoltre, ogni cassa di previdenza disporrà di un suo organo paritetico.

Gli organi paritetici si assumono le corrispondenti competenze e devono anzitutto decidere sulla forma del piano di previdenza. In un secondo tempo – non appena PUBLICA ha ottenuto una piena capacità di rischio – gli organi paritetici potrebbero acquisire anche competenze nel settore della politica degli investimenti. Non è semplice spiegare cosa significhi esattamente una piena capacità di rischio; di regola si suppone la necessità imperativa di un grado di copertura del 115 per cento.

La designazione degli organi paritetici a livello di cassa di previdenza avrà luogo durante il primo semestre del 2007 e sarà effettuata dal datore di lavoro. La loro prima attività consisterà nell'esaminare i contratti di affiliazione e i regolamenti della previdenza. Il contratto globale entrerà in vigore solo se il relativo organo paritetico lo ha approvato. L'organo paritetico dispone quindi di sufficienti argomenti di discussione.

La Commissione della cassa diventa il consiglio d'amministrazione

In seno all'istituto collettore, la Commissione della cassa assume il ruolo di un consiglio d'amministrazione. Con questa organizzazione è possibile raggiungere una più grande vicinanza alla clientela, una ponderazione più forte della parità e una ripartizione dei compiti più efficiente nella conduzione strategica. La politica previdenziale e la politica del personale vengono separate, creando in tal modo la possibilità di una coordinazione più semplice tra i due settori. ■

Werner Hertzog
Direttore
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Link importanti

Il protocollo del 26.09.2006 del Consiglio degli Stati
www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4714/228980/d_s_4714_228980_229104.htm

Messaggio concernente l'istituto di previdenza della Confederazione
www.admin.ch/ch/i/ff/2005/5171.pdf

Legge federale sulla cassa pensioni della Confederazione (Disegno)
www.admin.ch/ch/i/ff/2005/5263.pdf

Precedenti contributi sulla revisione totale provenienti dal nostro giornale
www.publica.ch/publica/fr/dokumentation/publicaihrepensionskasseinformiertsie_unterverzeichnis/index.html

Valutazione della lealtà nella gestione patrimoniale

L'estate scorsa il caso Swissfirst ha portato alla ribalta mediatica la lealtà nella gestione patrimoniale. Purtroppo si è spesso diffusa l'idea sbagliata che in questo settore non esistono veri e propri codici di comportamento.

Le disposizioni di legge (LPP)

Già da diverso tempo la lealtà nella gestione patrimoniale costituisce un tema importante nell'ambito della previdenza professionale. Molte organizzazioni di previdenza professionale (ad es. Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza) hanno costituito una fondazione con lo scopo di redigere un codice di comportamento per la previdenza professionale. L'attuale Codice è stato emanato nel 2000 e rivisto nel mese di ottobre del 2004. Le casse pensioni sono state invitate ad aderire al Codice di comportamento e a sottoporsi alle sue regole. PUBLICA ha aderito spontaneamente al Codice di comportamento senza esitare. Nel quadro della revisione della LPP, entrata in vigore il 01.01.2005, nella legge sono state integrate disposizioni esplicite per il rispetto della lealtà nella gestione patrimoniale in ambito di previdenza professionale. Dal punto di vista materiale si tratta soprattutto delle norme di comportamento già contenute nel Codice di comportamento. In questo contesto PUBLICA ha confermato la sua adesione al Codice.

Provvedimenti secondo il regolamento di conformità (compliance) di PUBLICA

PUBLICA si è dotata di regole esplicite per il rispetto della lealtà nel suo regolamento di conformità (compliance), il quale rinvia, da un lato, al divieto di accettare omaggi secondo la legge sul personale federale e l'omonima ordinanza e, dall'altro, alle suddette disposizioni della LPP. Quale provvedimento per la garanzia (e anche nel senso delle disposizioni legislative) del rispetto della lealtà è previsto che le persone e gli istituti incaricati di investire e amministrare il patrimonio di PUBLICA sottopongano annualmente un rapporto scritto al comitato di audit della Commissione della Cassa, nel quale si illustrano se, e quali, omaggi personali o altri vantaggi sono stati accettati o devoluti in relazione all'attività di PUBLICA.

Compliance

Compliance è la somma di tutte le strutture e i processi che garantiscono che PUBLICA e i suoi rappresentanti rispettino tutti le leggi, disposizioni, codici di comportamento e standard di good practice (leggi, disposizioni e standard) rilevanti, allo scopo di evitare sanzioni giuridiche, perdite finanziarie e danni d'immagine.

Provvedimenti per l'esercizio 2005

Per l'attuazione delle misure di cui sopra, già nel 2005 PUBLICA ha richiesto ai servizi interessati (persone e partner interessati) una corrispondente conferma. Questo processo è stato ripetuto anche nel 2006.

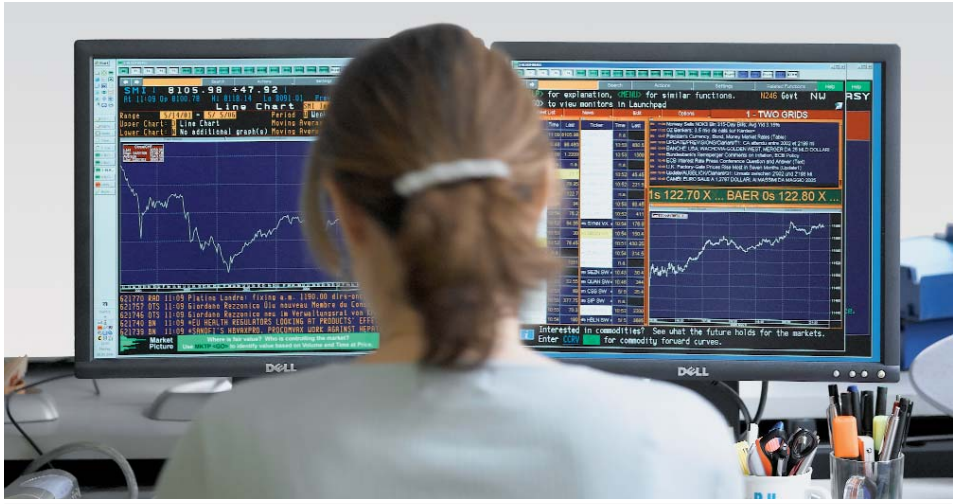

Organizzazione degli investimenti di PUBLICA

In base ai nostri accertamenti sinora fatti nel settore degli investimenti, abbiamo potuto constatare nell'ambito dell'attività di controllo che PUBLICA dispone di un'organizzazione degli investimenti che soddisfa le citate esigenze. I rapporti organizzativi sono chiari e le responsabilità sono ben definite. Inoltre esistono controlli interni e adeguate separazioni delle funzioni. A nostro parere i comitati direttivi responsabili sono informati in modo adeguato sulla base di rapporti.

PUBLICA nel confronto con altre casse pensioni

Con la revisione della LPP le questioni della lealtà nella gestione patrimoniale sono passate in primo piano. Secondo le disposizioni legali, tutti gli istituti di previdenza che sottostanno alla LPP devono adottare provvedimenti per il rispetto di queste disposizioni. Nel suo rapporto l'ufficio di controllo deve esplicitamente confermare quanto precede. La nostra esperienza ha mostrato che i piccoli istituti di previdenza non si sono finora occupati molto della questione. È necessario che gli attori siano maggiormente consapevoli della problematica.

Le maggiori casse pensioni autonome (tra cui anche casse pensioni di diritto pubblico) si occupano della questione della lealtà già da alcuni anni. In molti casi sono stati emanati regolamenti interni oppure le casse pensioni hanno aderito al Codice di comportamento.

Nel confronto con le casse di diritto pubblico, PUBLICA è da valutare positivamente. Tendenzialmente è più avanzata, dato che dispone anche di un regolamento di conformità. I rapporti organizzativi e i controlli interni rispecchiano le esigenze attese da una cassa pensioni ben gestita. ■

Ernst & Young AG
Vincent Studer, Partner
Bruno Christen, Partner

Pensione per il convivente superstite

La legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD) entrerà in vigore il 01.01.2007. Da questo momento le disposizioni vigenti per i coniugi nel settore della previdenza professionale saranno applicate anche alle unioni domestiche registrate ai sensi di detta legge.

Di conseguenza a partire dal 01.01.2007 sono considerati conviventi ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinanza concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) e ai sensi dell'articolo 34 dell'ordinanza concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2):

– i conviventi omosessuali che non hanno fatto registrare la loro unione domestica ai sensi della LUD;
– i conviventi eterosessuali.

Contratto di mutuo sostegno quando l'assicurato è in vita

La coppia ha diritto alla pensione per il convivente superstite secondo l'OCPC 1 e l'OCPC 2, se ha stipulato e sottoscritto un contratto di mutuo sostegno. All'indirizzo www.publica.ch/imperia/md/content/publica/606.pdf è possibile scaricare questo contratto unitamente a un promemoria contenente informazioni dettagliate sul diritto alla pensione. Il contratto deve essere inoltrato a PUBLICA quando l'assicurato è ancora in vita.

Importanti mezzi probatori

L'esame se le altre condizioni per la concessione del diritto alla pensione per il convivente superstite sono adempiute è effettuato solo dopo il decesso dell'assicurato. Il convivente superstite deve far valere per scritto presso PUBLICA il diritto alla pensione per il convivente superstite entro tre mesi dalla morte dell'assicurato e deve inoltre fornire la prova che le altre condizioni per il diritto alla pensione siano adempiute. Al riguardo rivestono particolare importanza i seguenti mezzi probatori:

– attestazione ufficiale dello stato civile dell'assicurato e del convivente (ad es. libretto di famiglia, attestazione del controllo abitanti del Comune ecc.).
– Eventuale sentenza di divorzio con la regolamentazione degli effetti finanziari del divorzio e i dati sulla durata del matrimonio.
– Dichiarazione del convivente se già percepisce una rendita vedovile della previdenza professionale.
– Attestato/certificato del controllo abitanti del Comune in merito al luogo di domicilio dell'assicurato e del convivente nei cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato.
– Dichiarazione del convivente concernente l'esistenza di una comunione domestica con l'assicurato nonché le spese della comunione domestica e la loro ripartizione nei cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato. A questo proposito sono importanti i seguenti documenti:
  - attestazione fiscale completa dell'assicurato e del convivente dei cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato;
  - estratti conto completi e dettagliati dell'assicurato e del convivente dei cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato relativi alla copertura delle spese della comunione domestica;
  - altre prove delle spese della comunione domestica dell'assicurato e del convivente e della loro ripartizione (ad es. contratto di locazione/contratto di acquisto dell'alloggio comune, polizze assicurative, ricevute, fatture, documenti giustificativi delle spese, budget, contabilità, ricevute di versamento, rendiconto delle carte di credito ecc.).

Dato che questi mezzi probatori potrebbero essere estremamente importanti, è necessario adottare già oggi misure per la loro conservazione.

Se sposate il vostro convivente oppure fate registrare la vostra convivenza ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, vogliate darcene comunicazione. Siete inoltre pregati di informarci qualora la vostra unione domestica venga sciolta a seguito della separazione. ■

Corinne Geiser
Capo Diritto
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Nel 2007 nessuna compensazione del rincaro sulle pensioni della Confederazione

Dal 01.01.2005 un'eventuale compensazione del rincaro sulle pensioni dipende dai proventi del patrimonio di PUBLICA. I risultati degli investimenti degli anni scorsi sono stati buoni, ma l'auspicato livello delle riserve necessarie non è ancora stato raggiunto. Finché non sono stati costituiti tutti gli accantonamenti e tutte le riserve, PUBLICA non può costituire nessun cosiddetto fondo libero (ad es. per la compensazione del rincaro sulle pensioni). Per il momento la capacità di rischio di PUBLICA ha l'assoluta priorità. Una capacità di rischio sostanziale è ottenuta unicamente con un grado di copertura minimo del 115 per cento (grado di copertura al 31.12.2005: 107.6 %). Pertanto, il 01.01.2007 i fondi liberi di PUBLICA non saranno ancora sufficienti per destinare un contributo alla compensazione del rincaro. Di conseguenza le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la pensione per il coniuge superstite, per il convivente superstite, per i figli e per gli orfani non saranno adeguate.

Sulla base di una corrispondente disposizione (art. 5 della legge sulla CPC) la Confederazione, in qualità di datore di lavoro, può tuttavia garantire anche in futuro una limitata compensazione del rincaro, ossia in periodi di rincaro elevato oppure se il rincaro accumulatosi sulle pensioni ha raggiunto un certo livello. In questo caso essa deve assumersi i relativi costi e fornire a PUBLICA il capitale di copertura necessario. Per il personale federale il Parlamento deciderà (nella sessione invernale) sulla concessione di una compensazione straordinaria del rincaro tramite il preventivo.

Osservazione dell'Ufficio federale del personale
L'attuale situazione finanziaria della Confederazione nonché l'inflazione, che permane moderata, escludono tuttavia una partecipazione della Confederazione a favore della compensazione del rincaro sulle pensioni per il 2007. Inoltre, nell'ottica del datore di lavoro, in vista dell'imminente cambiamento di primato e del consolidamento finanziario, che impone agli assicurati attivi importanti carichi supplementari, una tale partecipazione risulterebbe poco opportuna.

Compensazione del rincaro sulle pensioni delle organizzazioni affiliate per il 2007
Per il 2007 le organizzazioni affiliate hanno la possibilità di concedere ai loro pensionati una compensazione del rincaro. Le organizzazioni affiliate informeranno direttamente i loro beneficiari di pensioni dell'eventuale compensazione del rincaro.

Adeguamento delle rendite AVS/AI, ad eccezione della pensione transitoria
Il 01.01.2007 la rendita di vecchiaia AVS annua massima verrà aumentata da 25'800 franchi a 26'520 franchi. Le pensioni transitorie già in corso non saranno adeguate, mentre le nuove pensioni transitorie saranno calcolate di volta in volta in funzione della rendita AVS massima valida al momento del pensionamento, ma non saranno indicizzate fino al raggiungimento dell'età AVS ordinaria.

Per eventuali domande vogliate rivolgervi al nostro settore Pensione. ■

PUBLICA invierà il 26.01.2007 i **certificati concernenti le prestazioni versate** ai fini della vostra dichiarazione fiscale.

Nuovo vicepresidente della Commissione della Cassa

Buntschu Kurt
– Rappresentante del datore di lavoro
– Capo Personale, Croce Rossa Svizzera
– Nato nel 1959

Riscatto mediante versamento unico

Verso la fine dell'anno si accumulano le richieste concernenti il riscatto volontario sotto forma di versamento unico. A questo proposito evidenziamo che il vostro ordine di pagamento deve essere dato **al più tardi il 12.12.2006,** affinché possano essere considerati per il periodo fiscale 2006. Per legge non possiamo rilasciare alcun attestato fiscale per il 2006 per i pagamenti che ci pervengono dopo il 01.01.2007.

Come già illustrato nell'edizione n. 1/06 della nostra rivista per la clientela, in base **alle nuove disposizioni** necessitiamo, prima del versamento previsto, del modulo «Dichiarazione/Conferma a destinazione di PUBLICA riguardante il riscatto volontario nell'istituto di previdenza» debitamente compilato e firmato. Potete trovare questo modulo all'indirizzo www.publica.ch/imperia/md/content/publica/631.pdf o richiederlo al vostro responsabile del personale.

Dopo aver ricevuto il modulo vi sottoporremo un'offerta. Al riguardo vogliate indicare l'ammontare del versamento di riscatto desiderato.

Vogliate inoltre osservare che:
– se un pagamento avviene senza un'offerta vincolante di PUBLICA la somma versata viene restituita senza interessi, qualora il modulo non pervenisse a PUBLICA entro 30 giorni dal versamento.
– se il modulo perviene a PUBLICA entro 30 giorni, la somma versata viene computata nel rapporto assicurativo senza interessi e alle condizioni vigenti solo al momento della ricezione del modulo. ■

PUBLICA augura a lei e ai suoi familiari Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.

È utile sapere

Trasferimento degli averi della previdenza professionale dopo il 01.06.2007 in caso di partenza per un Paese dell'UE o dell'AELS

La conseguenza più importante derivante dall'applicazione del diritto UE alla previdenza professionale riguarda la limitazione del pagamento in contanti di averi provenienti dalla previdenza professionale obbligatoria (= previdenza minima legale secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità LPP).

In caso di partenza per un Paese membro dell'UE o dell'AELS il pagamento in contanti non è più consentito, nella misura in cui la persona assicurata sia assoggettata, nel suo nuovo luogo di residenza, all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Questa nuova regolamentazione entra in vigore il 1° giugno 2007. In altre parole il pagamento in contanti della parte obbligatoria dell'avere previdenziale non è più possibile qualora si verificano le seguenti condizioni:

a) la partenza definitiva avviene dopo il 01.06.2007 **e**
b) il pagamento in contanti riguarda un avere derivante dalla previdenza minima prevista dalla LPP (avere della previdenza professionale obbligatoria) **e**
c) la persona assicurata parte per un Paese dell'UE o dell'AELS **e**
d) nel nuovo Paese la persona è assoggettata all'assicurazione statale obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Nel quadro degli Accordi bilaterali con l'UE, il Fondo di Garanzia LPP è stato designato quale organismo di collegamento per il settore della previdenza professionale. Nelle relazioni internazionali esso media il contatto tra enti assicuratori e persone, da un lato, e Uffici esteri rispettivamente istituti di previdenza professionale in Svizzera, dall'altro.

Se l'avere previdenziale è costituito da diritti alle prestazioni derivanti dalla previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria, solo la prestazione derivante dalla previdenza obbligatoria non può più essere pagata in contanti. È sufficiente che una delle condizioni sopra elencate non sia soddisfatta, affinché l'intero avere possa essere ancora riscosso in contanti al momento della partenza per l'estero. Il pagamento in contanti non è consentito se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera e si trasferisce nel Liechtenstein.

Assicurazione sovraobbligatoria

Cosa si intende per assicurazione sovraobbligatoria? Si tratta della parte della previdenza professionale oltre il minimo legale secondo la LPP. PUBLICA assicura anche prestazioni che non rientrano nel minimo legale previsto dalla LPP.

Nel riquadro sottostante è indicato come calcolare a partire dal certificato d'assicurazione personale (PAS) nel piano di base (OCPC 1) la parte obbligatoria che non può più essere pagata in contanti. ■

Ulteriori informazioni:

www.zentralstelle.ch/it/verbindungsstelle/verbindungstelle_home.htm.

Esempio PAS:

Prestazione d'uscita al 01.01.2006	
Prestazione d'uscita secondo l'art. 53 cpv. 1 OCPC 1	420'000.00 (1)
Prestazione d'uscita secondo l'art. 53, cpv. 2 OCPC 1	285'000.00 (2)
Avere di vecchiaia secondo la LPP (art. 15)	150'000.00 (3)

L'avere di vecchiaia (3) rappresenta la parte obbligatoria che non può più essere pagata in contanti. Per la determinazione della parte sovraobbligatoria si deve sottrarre l'avere di vecchiaia (3) dalla prestazione d'uscita più elevata (1 o 2). Il risultato corrisponde all'importo che può continuare ad essere pagato in contanti. Nell'esempio la parte sovraobbligatoria ammonta quindi a 270'000 franchi. Nel piano complementare questa può essere calcolata allo stesso modo.

Colofone

Editore e indirizzo di contatto
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel 031 322 30 00, Fax 031 322 44 22
info.publica@publica.ch, www.publica.ch

Redazione
Encarnación Berger-Lobato,
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
encarnacion.berger-lobato@publica.ch

Traduzione in italiano
Servizio linguistico centrale del Dipartimento federale delle finanze DFF

Traduction en français
Denise Bohren, Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Layout & Gestaltung
HOFER AG Kommunikation BSW
Stauffacherstrasse 65, Case postale, 3000 Berna 22

Stampatura
Rub Graf-Lehmann AG
Murtenstrasse 40, 3008 Berna

Tiratura
73'000 Ex. d / 20'000 Ex. f / 5'500 Ex. i
ISSN 1661-1632
Berna, novembre 2006

Contatto

Pensionati
Il nostro settore Pensionati risponde volentieri alle vostre domande.

Assicurati attivi
Se avete domande, rivolgetevi al Servizio del personale del vostro datore di lavoro; se lo desiderate potete anche contattare direttamente il vostro consulente di PUBLICA. L'elenco telefonico degli assistenti alla clientela di PUBLICA è consultabile nel sito

www.publica.ch/publica/fr/produkte/kontaktadressen/index.html